



# PROVINCIA DI VENEZIA

Politiche Ambientali

Resp. Procedimento: ing. F. Chiosi ☎0412501232  
Resp. Istruttoria: ing. S. Albanello ☎0412501268

Venezia, 25 AGO, 2010  
Prot. n° 51396/10  
Classificazione: XII-1

Oggetto: Ditta DRAHTZUG STEIN DIVISIONE OMIM – DIVISIONE COME S.r.l.  
Impianto: Comune di San Donà di Piave - Via J.F. Kennedy n° 8  
Sede legale: Comune di Conzano (AL) - Via Monferrato n° 4  
Autorizzazione Integrata Ambientale. Provvedimento provvisorio.  
D.Lgs. 59/05, come modificato dal D.L. n. 180/07 convertito con modifiche con L. 243/07 e dal D.L. n. 248/07 convertito con L. 31/08 ed inoltre L.R. 26/07, D.G.R.V. nn. 668/07, 1450/07 e 2493/07.  
Sostituzione decreto prot. n. 22331 del 31.03.2008.

## IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;

Visto il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;

Visto il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005";

Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D.Lgs. 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

Vista la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;

Considerato l'allegato II del D.Lgs. 59/2005 recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte V).
2. Autorizzazione allo scarico (ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte III).
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV).
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV).
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (ai sensi del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209).
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95.)
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99).
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs. 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;

Preso atto che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 59/2005 all'Autorità competente;

Evidenziato che, secondo l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 59/2005 le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle disposizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto;

Visto che è stato stabilito il differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie con il D.L. 180/07 convertito con modifiche con Legge 243/07 e modificato con il D.L. 248/07 convertito con Legge 31/08;

Preso atto che all'art. 1 comma 1-bis del D.L. 180/07 si stabilisce che "anche se diversamente previsto in [tali] calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente";

Evidenziato che anche tale nuova scadenza non consente il rispetto dei termini del procedimento fissati dal D.Lgs. 59/05;

Evidenziato che all'art. 2 comma 1 del D.L. 180/07 si stabilisce che "fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi";

Evidenziato inoltre che lo stesso comma 1 dell'art. 2 stabilisce che "tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto", e quindi fino al 31 marzo 2008;

Visto che per effetto delle norme sopra richiamate potrebbe verificarsi il caso in cui, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la Ditta continui la propria attività, senza che siano validi ed efficaci le autorizzazioni settoriali vigenti fino al 31 marzo 2008;

Ritenuto, in qualità di autorità competente in materia di autorizzazione integrata ambientale per l'attività in oggetto ed ai fini del perseguimento della tutela dell'ambiente, che fino al rilascio dell'autorizzazione definitiva debbano essere comunque mantenute le condizioni e le prescrizioni previste dalle vigenti autorizzazioni di settore e rilasciate alla Ditta in oggetto;

Stabilito, pertanto, di rilasciare un'autorizzazione provvisoria finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate e vigenti alla data del 31.01.2008 nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, e pertanto di seguito denominata Autorizzazione Integrata Ambientale Provvisoria;

Ricordato l'art. 2 comma 1-bis del D.L. 180/07 in merito alla possibilità per i gestori, sotto determinate condizioni, di procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili;

Considerato che la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale Provvisoria, in base alla documentazione presentata, è stata rilasciata alla Ditta in oggetto con prot. n. 22331 del 31.03.2008;

Considerato, inoltre, che tra le autorizzazioni settoriali vigenti alla data del 31.01.2008, le cui prescrizioni sono ricomprese nell'Autorizzazione Integrata Ambientale Provvisoria, è contemplata l'autorizzazione prot. n. 35393 del 20.05.2004, rilasciata alla Ditta WIRE INDUSTRIES S.p.A. e poi volturata alla Ditta DRAHTZUG STEIN DIVISIONE OMIM – DIVISIONE COME S.r.l. con decreto prot. n. 75742 del 08.10.2007;

Visto che tale autorizzazione consentiva alla Ditta l'esercizio del deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal ciclo produttivo e che il provvedimento di volturazione prot. n. 75742 del 08.10.2007 prevedeva agli artt. 4 e 5 l'adeguamento delle garanzie finanziarie relative a questa attività e prescriveva che l'attestazione dell'avvenuto adempimento avvenisse mediante trasmissione di copia della relativa polizza assicurativa;

Accertato che con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 26509 del 14.04.2008 la Ditta ha comunicato gli estremi dell'impegno fideiussorio richiesto;

Preso atto che con nota del 24.08.2009, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 52890 del 26.08.2009, la Ditta ha comunicato che a far data dal 01.09.2009 la gestione dei rifiuti sarebbe stata effettuata in conformità all'art. 183, lett. m), punti 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 152/2006 ovvero in regime di deposito temporaneo e non più di deposito preliminare, rendendo di fatto non più necessario il rinnovo delle specifiche garanzie finanziarie alla loro naturale scadenza prevista per il 31.08.2010;

Ritenuto, in ragione della modifica apportata, di dover rilasciare alla ditta in oggetto una Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria aggiornata per l'attività prevista dal D.M. 59/2005 nell'all. I e nell'allegato B della L.R. 26/2007;

Ritenuto che, la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria debba avere validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre cinque anni, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D.Lgs. 59/2005;

Richiamata la definizione di impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;


Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

Considerato che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

DECRETA

- Art. 1 - Il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 22331 del 31.03.2008 viene sostituito dal presente.
- Art. 2 - È rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria per l'impianto esistente, così come identificato in oggetto al presente provvedimento. In particolare:
- a. la Ditta è tenuta al rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni di settore di cui all'All. II del D.Lgs. 59/05 rilasciate e vigenti alla data del 31.01.2008, ad eccezione di quelle contenute nell'autorizzazione prot. n. 35393 del 20.05.2004, rilasciata alla Ditta WIRE INDUSTRIES S.p.A. e poi volturata alla Ditta DRAHTZUG STEIN DIVISIONE OMIM – DIVISIONE COME S.p.A con decreto prot. n. 75742 del 08.10.2007, conseguentemente a quanto dichiarato dalla Ditta nella citata nota n. 52890 del 26.08.2009;
  - b. il presente provvedimento non sostituisce eventuali autorizzazioni di cui all'allegato II del D.Lgs. 59/05, di cui la Ditta necessita e delle quali non fosse già in possesso alla data del 31.01.2008;
  - c. sono comunque fatte salve tutte le autorizzazioni non comprese nell'allegato II del D.Lgs. 59/05.
- Art. 2 - La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità fino al rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque **non oltre il 30.03.2013**, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005.
- Art. 3 - Qualora la Ditta intenda procedere ai sensi dell'art. 2 comma 1-bis del D.L.180/07 dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia con almeno 30 giorni di preavviso.
- Art. 4 - L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 2 e art. 3 comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
- Art. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
- Art. 6 - Il presente decreto viene notificato alla Ditta in oggetto, **la quale è tenuta ad apporre sulla copia in proprio possesso idonea marca da bollo da Euro 14,62**, e trasmesso al Comune competente per territorio e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Il Dirigente  
- dott. Massimo Gattolin -



## Provincia di Venezia

### AMBIENTE

Determinazione N. 775 / 2013

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Prot. n. 29090/13

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. PROVVEDIMENTO PROVVISORIO. D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: PROROGA. DITTA: DRAHTZUG STEIN DIVISIONE OMIM/DIVISIONE COME S.R.L. C.F. 02106020064. IMPIANTO: COMUNE DI S. DONA' DI PIAVE - VIA J.F. KENNEDY, 8. SEDE LEGALE: COMUNE DI CONZANO (AL) - VIA MONFERRATO, 4.

Il dirigente

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;

Visto il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;

Visto il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

Visto che con il D.L. 180/2007 convertito con modifiche con Legge 243/2007 e modificato con il D.L. 248/2007 convertito con Legge 31/2008, sono stati stabiliti il differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

Vista la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha abrogato e sostituito la Direttiva 96/61/CE;

Visto che il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 modifica ed integra il D.Lgs. n. 152/2006 ed abroga all'art. 4 c. 1., il D.Lgs. n. 59/2005 e il D.M. 24 aprile 2008 e precisa che quest'ultimo risulta abrogato solo all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 152/06;

Considerato inoltre che D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, all'art. 4 c. 5., dispone che i procedimenti di VAS, VIA ed AIA avviati precedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo, devono essere conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005";

Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D.Lgs. n. 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

Vista la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;

Preso atto che è stata acquisita agli atti della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente – Unità complessa atmosfera con prot. n. 315/462/5719 la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 presentata dalla ditta **DRAHTZUG STEIN DIVISIONE OMIM/DIVISIONE COME S.r.l.**, con sede legale in Conzano (AL) – Via Monferrato, 4, C.F. 02106020064, per impianto esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC presso la sede produttiva citata in oggetto:

- Categoria 2.6 – Attività: Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzato abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup> – Impianto: produzione di particolari metallici in tubo e filo di ferro.

Considerato che la Regione del Veneto, con nota n. 506201/5719 del 14.09.2007, pervenuta in data 18.09.2007 ed acquisita agli atti con prot. n. 72800 del 21.09.2007, ha trasmesso a questa Amministrazione l'intero fascicolo che codesta Ditta ha inviato ai fini del rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto che con prot. n. 22331 del 31.03.2008 è stata rilasciata da questa Amministrazione, al Gestore, l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate e vigenti alla data del 31.01.2008 nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto che con nota del 24.08.2009, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 52890 del 26.08.2009, la Ditta ha comunicato che a far data dal 01.09.2009 la gestione dei rifiuti sarebbe stata effettuata in conformità all'art. 183, lett. m), punti 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 152/2006 ovvero in regime di deposito temporaneo e non più di deposito preliminare, rendendo di fatto non più necessario il rinnovo delle specifiche garanzie finanziarie alla loro naturale scadenza prevista per il 31.08.2010;

Visto che, in ragione della modifica apportata, con prot. n. 51396 del 25.08.2010 è stata rilasciata da questa Amministrazione, al Gestore, l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria aggiornata, che sostituiva la precedente al fine di escludere il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione prot. n. 35393 del 20.05.2004, già ricompresa nella precedente autorizzazione integrata ambientale provvisoria prot. n. 22331 del 31.03.2008;

Considerato che durante l'incontro tecnico tenutosi in data 05.09.2012 tra le Province del Veneto e la Regione si è condivisa la necessità di provvedere al rilascio delle proroghe delle AIA provvisorie in scadenza, assicurando un comportamento omogeneo tra le Province stesse;

Considerato l'imminente scadenza del provvedimento di AIA provvisoria in essere rilasciato alla Ditta in oggetto e l'impossibilità di rilasciare entro tale scadenza il provvedimento definitivo;

Ritenuto di prorogare la validità dell'A.I.A. provvisoria rilasciata fino al rilascio dell'AIA definitiva e comunque non oltre 2 anni dalla scadenza originaria, al fine di disporre del tempo necessario al completamento dell'iter procedimentale di rilascio del provvedimento definitivo;

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. n. 127/1997 e successive integrazioni e modifiche.

Considerato che con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

#### DETERMINA

- 1 - La validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata con decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali n. 51396 del 25.08.2010 per l'impianto esistente, così come identificato in oggetto al presente provvedimento, è prorogata fino al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e, comunque, non oltre il 30.03.2015.
- 2 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
- 3 - Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- 4 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 5 - Il presente decreto viene notificato alla Ditta in oggetto, **la quale è tenuta ad apporre sulla copia conforme in proprio possesso idonea marca da bollo da Euro 14,62**, e trasmesso al Comune competente per territorio e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN  
atto firmato digitalmente

La presente copia composta di n. 3  
pagine è conforme all'originale informatico,  
sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR  
445/2000. 28 MAR. 2013  
Venezia, il \_\_\_\_\_

Il funzionario tecnico  
ing. FRANCESCO CHIOSI  




PROVINCIA DI VENEZIA  
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI



# PROVINCIA DI VENEZIA

*Politiche Ambientali*

Resp. Procedimento: ing. Francesco Chiosi  
Resp. Istruttoria: ing. Simone Albanello

(041-2501232  
(041-2501268

Venezia, 31/03/2015

Prot. n. 27587

Classificazione: XII-1

Oggetto: Ditta **DRAHTZUG STEIN DIVISIONE OMIM - DIVISIONE COME S.r.l.**  
Impianto: SAN DONA' DI PIAVE – Via Kennedy 8  
Comunicazione proroga dell'AIA provvisoria n. 51396 del 25.08.2010 ai sensi del D.Lgs. 46/2014

Spett.le Ditta  
**DRAHTZUG STEIN DIVISIONE  
OMIM - DIVISIONE COME S.r.l.**  
Via Kennedy 8  
30027 SAN DONA' DI PIAVE  
*amministrazioneomim@pec.it*

e, p.c.

Comune di San Donà di Piave  
al Signor Sindaco  
Piazza Indipendenza 13  
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
*protocollo.comune.sandonadipiave.ve@  
pecveneto.it*

ARPAV  
Dipartimento Provinciale di Venezia  
Via Lissa 6  
30174 VENEZIA (VE)  
*dapve@pec.arpav.it*

Dipartimento di Prevenzione  
dell'U.L.S.S. n° 10  
Via Trento 19  
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
*protocollo.ulss10@pecveneto.it*

Azienda Servizi Integrati - A.S.I. S.p.A.  
Via Nazario Sauro 21  
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
*asibassopiave@legalmail.it*

Visto che con prot. n. 22331 del 31.03.2008 è stata rilasciata da questa Amministrazione alla ditta **DRAHTZUG STEIN DIVISIONE OMIM - DIVISIONE COME S.r.l.**, con sede legale in Comune di SAN DONA' DI PIAVE - Via Kennedy 8, C.F. 02106020064, l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate per l'impianto all'indirizzo citato in oggetto e vigenti alla data del 31.01.2008 nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto che con prot. n. 51396 del 25.08.2010 è stata rilasciata alla ditta, a seguito della sua rinuncia

---

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Anna Maria Pastore il  
31/03/2015 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 MESTRE - Telefono 0412501511 - Fax 0412501212  
<http://politicheambientali.provincia.venezias.it/> - PEC: [protocollo.provincia.venezias.it](mailto:protocollo.provincia.venezias.it)

Codice Fiscale 80008840276



all'autorizzazione per la gestione dei rifiuti, una nuova autorizzazione integrata ambientale provvisoria che modificava e sostituiva la precedente pur mantenendo invariata la scadenza;

Considerato che è stata acquisita copia del certificato n. 01 104 043921/07 rilasciato da TUV Rheinland attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 con scadenza 31.05.2017;

Visto che la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale n. 51396 del 25.08.2010 è stata prorogata al 30.03.2015 con provvedimento n. 29090 del 26.03.2013;

Visto che il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 ha modificato il D.Lgs. 152/06 ed in particolare l'art. 29-octies, stabilendo:

- ⌚ al comma 3 lett. b), che “il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: (...) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”;
- ⌚ al comma 9 che “nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29 quater” (nel caso specifico, l'AIA provvisoria n. 22366/2008), “risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3 lett. b) è esteso a 12 anni”;

Visto che con Deliberazione della Giunta n. 1633 del 09.09.2014 la Regione Veneto ha approvato indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4.3.2014, n. 46 e nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale;

Visto che il Ministero dell'Ambiente con prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014 ha emanato le “Linee di indirizzo sulla modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Considerato che l'art. 3 lett. d) delle Linee di indirizzo ministeriali di cui sopra, stabilisce che “sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell'11.04.2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)” e la ridefinizione della validità dell'autorizzazione deve essere “resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente” (...) “che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l'autorità competenze di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo”;

Ritenuto, pertanto di dover rendere noto alla ditta in oggetto le modifiche apportate dalla citata normativa,

#### SI COMUNICA

che la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata per l'impianto esistente con decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali n. 51396 del 25.08.2010, già estesa al 30.03.2015 con provvedimento prot. n. 29090/2013, è prorogata ai sensi del D.Lgs. 46/2014 e per effetto della certificazione UNI EN ISO 14001, sino al **30.03.2020**.

L'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla Provincia di Venezia, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

Distinti saluti

Il Funzionario Tecnico  
- *ing. Francesco Chiosi* -

---

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Anna Maria Pastore il 31/03/2015 ai sensi dell' art.  
20 e 23 del d.lgs. 82/2005

